



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Palermo

Circonscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese – Ente Pubblico non economico

Diretta webinar con i tirocinanti del ...06.2020

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO


Prof. Costantino Pillitteri

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

è un organo della giurisdizione tributaria che ha la funzione di risolvere le controversie venutesi a creare tra i contribuenti e il fisco

GRADI DI GIUDIZIO

➤ La giurisdizione tributaria è esercitata dalle:



LE REGOLE del PROCESSO DAVANTI alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

ELEMENTI ESSENZIALI del RICORSO

OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli:

- Regionali, Provinciali e Comunali;
- Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale;
- Sovrimeposte;
- Addizionali;
- Sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari;
- Gli interessi ed ogni altro accessorio;

ATTI IMPUGNABILI

Il ricorso può essere proposto avverso:

- Avviso di accertamento;
- Avviso di liquidazione;
- Provvedimento che irroga le sanzioni;
- Ruolo e la cartella di pagamento;
- Avviso di mora;

Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità:



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA adita:

cioè l'organo giurisdizionale cui si chiede la valutazione della controversia e la decisione;

IL RICORRENTE e suo legale rappresentante:

con le relative specificazioni (la mancanza del codice fiscale comporterà l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ma non l'inammissibilità);

IL RESISTENTE:

Ufficio finanziario, Ente territoriale locale (Comune, Provincia e Regione), Agente della riscossione;

L' ATTO IMPUGNATO

(avviso di accertamento, di rettifica, di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni amministrative ecc.);

L' OGGETTO della DOMANDA:

Annullamento totale o parziale delle pretese impositive contenute nell'atto impugnato e/o dichiarazione di nullità dello stesso;

I MOTIVI

per cui si ritiene di aver diritto all'accoglimento della domanda;

e deve recare la:

(come regola)

LA SOTTOSCRIZIONE


del difensore munito di procura (firmata dal ricorrente e autenticata dal difensore stesso) in calce o a margine del ricorso;

(come eccezione)

LA SOTTOSCRIZIONE

dello stesso ricorrente: solo per le controversie di valore inferiore a € 3.000 o se il ricorrente è abilitato alla difesa tecnica.

Il ricorso deve inoltre indicare (ancorché non a pena di inammissibilità):



IL CODICE FISCALE:

- **del ricorrente**, la cui omissione è punita con l'aumento del 50% del Contributo unificato dovuto (art. 13, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002);
- **del difensore**, la cui omissione è punita con la sanzione pecuniaria da € 103,00 a € 2.065,00 (art. 20, D.Lgs. 473/1997);

L' INDIRIZZO di Posta elettronica certificata (P.E.C.)

- **per i ricorrenti** obbligati alla sua attivazione (società di capitali, ecc.), la cui omissione non comporta però alcuna conseguenza negativa per i trasgressori;
- **del difensore**, la cui omissione è punita con l'aumento del 50% del Contributo unificato dovuto (art. 13, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002);

LA DICHIARAZIONE di VALORE della controversia

(determinato in base ai criteri indicati nell'art. 12 del D.Lgs. 546/1992), la cui omissione comporta l'applicazione del Contributo unificato nella misura massima di € 1.500 (art. 13, comma 6, D.P.R. 115/2002).

NUOVA MODALITÀ di PROPOSIZIONE del RICORSO

- Mediante trasmissione telematica attraverso il SIGIT (**S**istema **I**nformativo della **G**iustizia **T**ributaria)

Art.16 bis DPR 546/92 (dal 24/10/2018)

1. LE COMUNICAZIONI SONO EFFETTUATE ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, LE COMUNICAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005.

L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL DIFENSORE O DELLE PARTI E' INDICATO NEL RICORSO O NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO.
LA COMUNICAZIONE SI INTENDE PERFEZIONATA CON LA RICEZIONE AVVENUTA NEI CONFRONTI DI ALMENO UNO DEI DIFENSORI DELLA PARTE.

2. NELLE IPOTESI DI MANCATA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL DIFENSORE O DELLA PARTE ED OVE LO STESSO NON SIA REPERIBILE DA PUBBLICI ELENCHI, OVVERO NELLE IPOTESI DI MANCATA CONSEGNA DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO, LE COMUNICAZIONI SONO ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.

NEI CASI DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE LE NOTIFICAZIONI SONO ESEGUITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16.

Art.16 bis DPR 546/92 (segue)

3. LE PARTI, I CONSULENTI E GLI ORGANI TECNICI INDICATI NELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, **NOTIFICANO E DEPOSITANO GLI ATTI PROCESSUALI I DOCUMENTI E I PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA' TELEMATICHE**, SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 23 DICEMBRE 2013, N. 163, E NEI SUCCESSIVI DECRETI DI ATTUAZIONE.

IN CASI ECCEZIONALI, IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA O IL PRESIDENTE DI SEZIONE, SE IL RICORSO E' GIA' ISCRITTO A RUOLO, OVVERO IL COLLEGIO SE LA QUESTIONE SORGE IN UDIENZA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO POSSONO AUTORIZZARE IL DEPOSITO CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE TELEMATICHE.

3-BIS. I SOGGETTI CHE STANNO IN GIUDIZIO SENZA ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 2, **HANNO FACOLTA' DI UTILIZZARE, PER LE NOTIFICHE E I DEPOSITI, LE MODALITA' TELEMATICHE** INDICATE NEL COMMA 3, **PREVIA INDICAZIONE NEL RICORSO O NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL QUALE RICEVERE LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI.**

4. L'INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA VALEVOLE PER LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI EQUIVALE ALLA COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO ELETTO.

MODALITÀ di PROPOSIZIONE del RICORSO

- ❖ Va assoggettato al Contributo Unificato Tributario;
- ❖ Va **intestato** alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente;
- ❖ Viene **trasmesso** alla controparte resistente (Ufficio finanziario, Ente locale, Agente della riscossione):
 - con **spedizione** (alla controparte) **dell'originale** a mezzo posta in **plico senza busta raccomandato** A.R;
 - o con **consegna diretta dell'originale all'Ufficio finanziario o all'Ente locale**, che rilascia ricevuta su un documento separato intestato al consegnatario. (N.B.: **non è ammessa la consegna diretta del ricorso all'Agente della riscossione**);
 - mediante **notifica della copia** (conforme all'originale) del **ricorso** a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che rilascia «relata di notifica» **sull'originale**;
- ❑ **a mezzo PEC**. A partire dal 15/07/2017. Dal 1/7/2019 solo telematico.

TERMINI per la PROPOSIZIONE del RICORSO

- Il ricorso deve essere notificato entro **60 giorni dalla data di notificazione** dell'atto impugnato (termine perentorio).
- Nel caso che esso riguardi la **restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti**:



Presupposto del ricorso

è la previa istanza di restituzione inoltrata, all'Ufficio competente nei termini di decadenza (per i versamenti diretti entro 48 mesi);


Il ricorso va proposto entro 60 giorni dal rifiuto dell'Ufficio o decorsi 90 giorni (cioè dopo la formazione del cd. **silenzio-rifiuto**) ed entro il termine di prescrizione decennale.

TERMINI per la COSTITUZIONE in GIUDIZIO del RICORRENTE


- Il ricorrente si **costituisce in giudizio trasmettendo** al SIGIT a mezzo PPT la copia del ricorso entro **30 giorni dalla sua proposizione all'Ufficio emittente**, a pena di inammissibilità:

DEPOSITO DEL FASCICOLO

- Il cui frontespizio riporta la **Commissione adita**, i dati del ricorrente, del difensore incaricato, della controparte, l'oggetto della controversia e l'indice del contenuto.
- Il difensore del ricorrente (o, nei casi di difesa diretta, lo stesso ricorrente) deve **depositare mediante il PTT**, insieme con il ricorso, il proprio fascicolo, comprendente:




DEPOSITO DEL FASCICOLO



5. Nel caso in cui ci si avvalga dell'Ufficiale giudiziario,


↓
la «relata» che attesta l'avvenuta notificazione del ricorso,



6. inoltre il deposito della nota di iscrizione a ruolo (art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992), in sostituzione della cd. «nota di deposito»

DEPOSITO DOCUMENTI, MEMORIE ILLUSTRATIVE, ISTANZA PUBBLICA UDIENZA e BREVI REPLICHE

- Le parti possono depositare attraverso il PTT:



• **documenti** fino a **20 «giorni liberi»** prima della data di trattazione della controversia in pubblica udienza;

• **memorie illustrative** fino a **10 «giorni liberi»** prima della data di trattazione in pubblica udienza;

• **brevi repliche** fino a **5 «giorni liberi»** prima della trattazione in **Camera di consiglio.**

L'ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA

- va depositata entro **10 «giorni liberi»** prima della data per la trattazione; **nello stesso termine** va notificata alle altre parti costituite (Ufficio finanziario, Comune, Agente della riscossione, ecc.).

- **DOCUMENTI NON CONOSCIUTI:**

presentati dalla controparte o per ordine della Commissione: è l'unico caso in cui è ammessa l'integrazione dei motivi esposti nel ricorso introduttivo; tale facoltà va esercitata **entro 60 giorni** da quando la parte ha avuto notizia del deposito di nuovi documenti, prima che sia stata fissata la trattazione o l'udienza (se già fissata si può chiedere il rinvio).


- **UDIENZA - AVVISO di TRATTAZIONE:**

la Segreteria della Commissione deve dare **comunicazione** - alle **parti in giudizio** della **data di trattazione** della controversia; tale comunicazione deve essere fatta **almeno 30 giorni liberi** prima della **data dell'udienza**.

LE REGOLE per il COMPUTO dei TERMINI PROCESSUALI

COMPUTO DEI TERMINI


Per il computo dei termini valgono le **regole** contenute nell'art. **155 c.p.c.** integrate da quelle previste nell'art. **2963 c.c.:**



nel conteggio dei termini a **giorni**, si esclude il giorno iniziale (*dies a quo*) e si comprende il giorno finale (*dies ad quem*).


Ma se il termine viene a scadere in un giorno festivo o di sabato:

1. In caso di presentazione del ricorso o di costituzione in giudizio del ricorrente



la scadenza del termine è **prorogata al primo giorno successivo non festivo;**

2. In caso di presentazione di documenti e memorie illustrative, dato che il computo del termine va fatto «a ritroso»,



la scadenza del termine è **anticipata al primo giorno precedente non festivo.**

GIORNI LIBERI:

- Per il computo dei «**giorni liberi**», a differenza dei termini normali, non va considerato né il giorno iniziale (*dies a quo*), né il **giorno finale** (*dies ad quem*).
- Se però il termine (iniziale o) finale cade in un giorno festivo (sabato, domenica o festività riconosciute) allora si deve conteggiare un giorno (o due) in più.

PERIODO FERIALE:

- Tutti i **termini** processuali subiscono una sospensione dal 1° al 31 Agosto di ogni anno.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del detto periodo”.

CALCOLO DEI GIORNI, IN PARTICOLARE:

a) PROPOSIZIONE del RICORSO:

Se l'ultimo giorno utile per proporre il ricorso (60° giorno) cade nel periodo feriale (1.8 – 31.8):



ai fini del computo del 60 gg., si somma il periodo utilmente decorso **prima dell' 1.8** con quello **successivo al 31.8;**

Se il primo giorno utile per proporre il ricorso (cioè il giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato) cade nel periodo feriale (1.8 - 31.8)



il computo dei 60 gg. utili per la proposizione de ricorso **inizierà** con l'**1.9** compreso.

b) COSTITUZIONE in GIUDIZIO del RICORRENTE

Se l'ultimo giorno utile per costituirsi in giudizio (30° giorno) **cade nel periodo feriale** (1.8 - 31.8) ai fini del **compimento dei 30 giorni**



Si somma il periodo utilmente decorso prima dell'1.8 con quello successivo al 1.9;

Se il primo giorno utile per costituirsi in giudizio (cioè il giorno successivo alla proposizione del ricorso) **cade nel periodo feriale** (1.8 - 31.8)



Il computo dei 30 gg. utili per la costituzione in giudizio del ricorrente **inizierà con il 1.9** (da computare).

c) **DEPOSITO di DOCUMENTI e
MEMORIE ILLUSTRATIVE:**

- Anche in questo caso, pur dovendo effettuare il **computo a ritroso dei giorni liberi**, occorre tener **presente** sia il **periodo** che il giorno festivo (cui viene equiparato il sabato).

d) UDIENZA - AVVISO di TRATTAZIONE:

- fra la **ricezione della comunicazione e l'udienza di trattazione** devono intercorrere almeno **30 giorni «liberi»** (tenendo conto anche della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale);

Anche in questo caso si deve tener conto del periodo feriale.

e) ACCERTAMENTO con ADESIONE

- anche in questo caso vale il periodo di sospensione feriale.

I 90 giorni decorrono dal giorno in cui è stata **depositata l'istanza** presso l'ufficio e possono sommarsi con i giorni di sospensione dovuti al periodo feriale (cfr. C.M. 8.8.1997, n. 235/E, nonché C.M. 17.6.1999, n. 133/E).

Non vale, invece, il periodo feriale per le <<**osservazioni e richieste**>> che il contribuente ha facoltà di presentare ex art.12 della L. 212/2000 (sullo Statuto dei diritti del contribuente) nei sessanta giorni successivi alla data di consegna del PVC.

FAC-SIMILE RICORSO CON ISTANZA

Allegato alla circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ...

RICORSO CON ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

proposto dal Sig. _____

(riportare dati identificativi, domicilio fiscale, C.F., PEC, difensore
eventualmente nominato con relativi C.F. e PEC, domicilio eletto, ecc.)

contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____,

con sede in _____, in persona del Direttore *pro tempore*,

in relazione

a ... (avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso, ecc.)

n. _____ notificato in data ___/___/___, emesso dall'Agenzia

delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____

per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

FATTO

MOTIVI

Per tutti questi motivi,

CHIEDE

a codesta Commissione tributaria provinciale, di voler _____

Si dichiara che il valore della presente lite, ai fini del contributo

Il sottoscritto Sig.

delega a rappresentarlo e difenderlo, in ogni fase e grado di giudizio il prof. Pillitteri Costantino unitamente e disgiuntamente alla dott.ssa Pillitteri Valentina, conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di proporre reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs 546/1992, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti.

Elegge domicilio del primo, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo, presso lo Studio del difensore, sito in Palermo, Via Houel n.5.
Palermo li

Firma del delegante

.....

E' autentica

unificato di cui al DPR n. 115/02, è di _____ euro.

Luogo e data _____

Firma

ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Il contribuente, Sig. _____, come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: _____ euro.

[segue parte eventuale]

Formula altresì **proposta di mediazione** fondata sui seguenti

MOTIVI

1) _____

2) _____

Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere così rideterminata:

Imposta: euro _____;

Interessi: euro _____;

Sanzioni: euro _____;

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti:

- via _____, città _____,

- PEC: _____,

- telefono _____,

- fax _____,

- posta elettronica ordinaria: _____.

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

1) _____

2) _____

3) _____

Luogo e data _____

Firma

GRAZIE DELL'ATTENZIONE